Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 37

GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 14 febbraio 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 155.
Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma: Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935 . . Pag. 418

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 156.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione. Pag. 421

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 157.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.F.A.D.E.L.) della indennità premio di servizio ai sanitari collocati a riposo . . . Pag. 421

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 158.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato . . . . Pag. 421

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 159.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo . . . . Pag. 421

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 160.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1980, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura . . Pag. 421

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 161.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata. Pag. 421

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1936-XIV, n. 162.
Imputazione della spesa di L. 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria . . . . Pag. 421

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 163.
Disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi . Pag. 422

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare lo stabile « Albergo dell'Orso », sito in Roma . . . . Pag. 422

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV.
Nomina del liquidatore del soppresso Ente nazionale « L'Italica ». Pag. 423

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare un legato di L. 20.000 . . . . Pag. 423

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa di Napola (Trapani) . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1935-XIII.
Determinazione delle zone di Provincie di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre . . . . Pag. 423

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni immobili siti in Pola . . Pag. 423

DECRETI PREFETTIZI:
Restituzione o riduzione di cognomi nella forma italiana . Pag. 424

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Presidenza del Consiglio dei Ministri:
R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale . . . Pag. 428
R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico . . Pag. 428

Ministero delle corporazioni:
R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, sulla disciplina dei consumi dei prodotti alimentari . . . . Pag. 428
R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, che modifica il R. decreto-legge 3 marzo 1934-XIII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento. Pag. 428
R. decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, per l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari Pag. 428
R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria carbonifera dell'Istria e della Sardegna . . Pag. 428

Ministero della guerra: R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio esercito . . . . Pag. 428

Ministero degli affari esteri:
R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15, relativo all'approvazione dell'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935, concernente il traffico di confine del piombo metallico. Pag. 428
R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935 . . . . Pag. 428
R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci stipulato in Roma il 17 dicembre 1935 . . . . Pag. 428

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Diffida per cambio di titolo del Debito pubblico . . . Pag. 428
Diffida per rinnovazione di vincolo su rendita del consolidato 3,50 %. Pag. 428
Medie dei cambi e dei titoli . . . . Pag. 429
Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio . . . . Pag. 429
Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico. Pag. 429

Rettifiche d'intestazione . . . . Pag. 429
Alienazione di rendite nominative . . . . . . Pag. 431
Accreditamento di notai . . . . Pag. 431
Ministero dell'agricoltura e delle foreste: Comuni fillosserati . Pag. 431

CONCORSI

Ministero di grazia e giustizia: Concorso a 100 posti di notaro . Pag. 431

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 37 DEL 14 FEBBRAIO 1936-XIV:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Comune di Bolzano:** Obbligazioni del prestito civico 4,50 per cento sorteggiate il 2 gennaio 1936-XIV. — **Prestito a premi a favore della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e della Società « Dante Alighieri »:** Estrazione (62ª) del 31 dicembre 1935-XIV. — **Comune di Traverniero:** Cartelle del prestito redimibile di L. 142.500 sorteggiate il 1° gennaio 1936-XIV.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 6 gennaio 1936-XIV, n. 155.
Approvazione della Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma: Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1. — Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione internazionale per l'unificazione dei metodi di analisi dei vini nel commercio internazionale ed al relativo Protocollo di firma: Atti stipulati in Roma il 5 giugno 1935.

Art. 2. — La presente legge entrerà in vigore alle condizioni e nei termini di cui all'art. 11 della Convenzione anzidetta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Convention internationale pour l'unification des méthodes d'analyse des vins dans le commerce international (Rome, le 5 juin 1935).

Sa Majesté le Roi des Bulgares; Le Président de la République du Chili; Le Président de la République Espagnole; Le Président de la République Française; Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie; Sa Majesté le Roi d'Italie; Sa Majesté le Sultan du Maroc; Le Président de la République de Pologne; Sa Majesté le Roi de Roumanie; Le Conseil Fédéral Suisse; Le Président de la République Tchécoslovaque et Son Altesse le Bey de Tunis;

Considérant la nécessité, pour faciliter les transactions internationales en matière de vin, que les résultats des analyses des vins puissent être facilement compris et sûrement et rapidement interprétés, ont décidé de conclure entre eux une Convention portant unification des méthodes d'analyse des vins faisant l'objet de transactions commerciales internationales.

En conséquence, ils ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir:

Sa Majesté le Roi des Bulgares:

Son Exc. M. Svetoslaw Poménoff, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de S. M. le Roi des Bulgares près S. M. le Roi d'Italie.

Le Président de la République du Chili:

Le Dr. José S. Salas, Attaché à l'Ambassade du Chili près la Cour d'Italie.

Le Président de la République Espagnole:

Son Exc. M. J. Gomez Ocerin, Ambassadeur de la République Espagnole près S. M. le Roi d'Italie.

M. Francisco Bilbao, Ingénieur-Agronome en Chef, Délégué de l'Espagne au Comité Permanent de l'Institut International d'Agriculture.

Le Président de la République Française:

Son Exc. le Comte de Chambrun, Ambassadeur de France près S. M. le Roi d'Italie.

M. Louis-Dop, Membre de l'Académie d'Agriculture de France, Délégué de la France et des Possessions françaises à l'Institut international d'Agriculture, Vice-Président du Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

M. le Prof. Filaudeau, Directeur du Laboratoire Central des Fraudes.

Son Altesse Sérénissime le Régent du Royaume de Hongrie:

M. André de Szentmiklósy, Secrétaire de la Légation de Hongrie près la Cour d'Italie.

Sa Majesté le Roi d'Italie:

Le Prof. Dr. Giuseppe Tommasi, Directeur de la Station Royale de Chimie agricole Expérimentale de Rome.

Le Prof. Luigi Casale, Directeur de la Station Royale d'Oenologie Expérimentale d'Asti.

Sa Majesté le Sultan du Maroc:

M. Louis-Dop (précité).

Le Président de la République de Pologne:

M. Roman Mazurkiewicz, Consul général et Conseiller commercial de l'Ambassade de Pologne près la Cour d'Italie.

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

Le Prof. Eugène Porn, Conseiller commercial à la Légation de Roumanie près la Cour d'Italie, Délégué de la Roumanie au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Conseil Fédéral Suisse:

Son Exc. M. Georges Wagnière, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de la Confédération Suisse près S. M. le Roi dItalie, Délégué de la Suisse au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Le Président de la République Tchécoslovaque:

Son Exc. le Dr. Frantisek Chvalkovsky, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Délégué de la Tchécoslovaquie au Comité Permanent de l'Institut international d'Agriculture.

Son Altesse le Bey de Tunis:

Son Exc. le Comte de Chambrun (précité).
M. Louis-Dop (précité).
M. le Prof. Filaudeau (précité).

Lesquels, à ce dûment autorisés, réunis à Rome, au siège de l'Institut international d'Agriculture, et ayant échangé leurs pouvoirs qui ont été reconnus réguliers, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1. — En vue d'assurer l'application des principes fixés par les articles 2 et 3 ci-après, les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leur réglementation des prescriptions visant les méthodes d'analyse des vins, applicables en cas de contestations qui pourraient surgir dans le commerce international des vins.

Art. 2. — Sur la base de l'article 1 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leur réglementation nationale, et en vue du seul commerce international des vins, des prescriptions visant l'*analyse rapide* des vins, conformes à celles qui sont contenues dans l'*Annexe A* à la présente Convention.

Art. 3. — Sur la base de l'article 1 ci-dessus, les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leur réglementation nationale, et en vue du seul commerce international des vins, des prescriptions visant l'*analyse détaillée* des vins conformes à l'*Annexe B* de la présente Convention.

Art. 4. — En cas de contestations sur l'application des articles 2 et 3 ou l'interprétation et l'application des règles qui y sont mentionnées, l'une des Parties intéressées pourra, d'accord avec l'autre Partie, demander à l'Institut international d'Agriculture de procéder à un essai de conciliation et recourir en dernière instance à la Cour Permanente de Justice Internationale, après avoir épuisé tous moyens d'entente.

A l'effet de l'essai de conciliation, un Comité dans lequel les Etats intéressés et l'Institut international d'Agriculture désigneront chacun un expert, examinera le différend, en tenant compte de tous documents et éléments probatoires utiles. Ce Comité déposera son rapport, que l'Institut international d'Agriculture notifiera à chacun des Pays intéressés, toute liberté d'action ultérieure des Gouvernements étant réservée.

Les Gouvernements intéressés s'engagent à supporter en commun les frais de la mission confiée aux experts.

Art. 5. — Les Pays qui n'ont pas signé la présente Convention seront admis à y adhérer sur leur demande.

L'adhésion sera notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement italien et par celui-ci aux Pays contractants, ainsi qu'à l'Institut international d'Agriculture, lequel en informera à son tour l'Office international du vin.

Art. 6. — Tout Pays contractant et adhérent peut, en tout temps, notifier au Gouvernement italien que la présente Convention est applicable à tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Territoires sous mandat, Territoires soumis à sa souveraineté ou à son autorité, ou tous Territoires sous sa suzeraineté. La Convention s'appliquera à tous les territoires désignés dans la notification. A défaut de cette notification, la Convention ne s'appliquera pas à ces territoires.

Art. 7. — Le Pays contractant ou adhérent qui voudra apporter une modification au texte des *Annexes A* ou *B* de la présente Convention, devra en donner communication à l'Institut international d'Agriculture.

Ce dernier soumettra le texte des modifications demandées à l'approbation d'une Commission de cinq experts, désignés par lui après consultation des Gouvernements des Etats contractants sur les personnalités appelées à en faire partie. Les membres de cette Commission seront renouvelés tous les trois ans. Elle entendra un expert désigné par le Gouvernement qui demande la modification.

Dans le cas où les modifications demandées seraient approuvées par la dite Commission, l'Institut portera ce résultat à la connaissance des Pays contractants, ou adhérents, en les invitant à donner leur adhésion dans le délai de six mois. A l'expiration de cette période, les Pays contractants ou adhérents qui n'auront pas répondu seront considérés comme acceptants.

La modification entrera en vigueur six mois après la date de la lettre par laquelle l'Institut international d'Agriculture aura communiqué aux Pays contractants ou adhérents l'adhésion unanime à la modification proposée, telle qu'elle résulte de l'application du paragraphe ci-dessus.

Sur la demande d'un Pays contractant ou adhérent la Commission de cinq experts dont il est question dans les paragraphes ci-dessus pourra également proposer des méthodes internationales d'analyses pour les déterminations qui ne figurent pas dans les *Annexes A* et *B*, et les préciser dans le cas de simple recommandation pour un dosage déterminé.

La suite à donner à ces propositions sera identique à celle qui est indiquée pour les modifications de méthodes, proposées par un Pays contractant ou adhérent.

Art. 8. — Les Etats contractants ou adhérents s'engagent à échanger entre eux la série des lois, décrets et règlements concernant les vins et leurs méthodes d'analyse nationales et à faire connaître les Bureaux officiels des douanes désignés par les Gouvernements pour effectuer ces opérations, ainsi que les Etablissements officiels habilités pour la délivrance des certificats. Toute la série de ces documents et renseignements devra être envoyée également à l'Institut international d'Agriculture, lequel informera l'Office international du Vin.

Art. 9. — Le Pays contractant ou adhérent qui voudra dénoncer la présente Convention, soit pour la totalité de ses territoires, soit seulement pour tout ou partie de ses Colonies, Protectorats, Possessions, ou Territoires visés à l'article 6 devra le notifier au Gouvernement italien, qui en avisera immédiatement les autres Etats adhérants et l'Institut international d'Agriculture, en leur faisant connaître la date à laquelle il a recu cette dénonciation.

La dénonciation ne produira ses effets qu'à l'égard du Pays qui l'aura notifiée ou des Colonies, Protectorats, Possessions ou Territoires visés dans l'acte de dénonciation, et cela seulement un an après que la notification en sera parvenue au Gouvernement italien.

Art. 10. — La présente Convention sera ratifiée aussitôt que possible et les ratifications seront déposées auprès du Gouvernement italien.

Avis de chaque ratification sera donné par le Gouvernement italien aux autres Pays contractants, ainsi qu'à l'Institut international d'Agriculture.

Art. 11. — Chaque Pays aura la faculté de déclarer, au moment du dépôt de sa ratification, qu'il subordonne la mise en viguer de la présente Convention, en ce qui le concerne, à l'application de la Convention de la part de certains Pays nommément désignés.

La présente Convention entrera en vigueur lorsqu'elle aura été ratifiée au moins par trois Pays souverains, inconditionnellement ou sous des conditions qui se sont réalisées.

Dans ce cas, l'entrée en vigueur commencera six mois après la date du dépôt de la troisième ratification.

Pour tous les autres Pays ratifiants ou adhérents la Convention entrera en vigueur dans un délai de six mois, au fur et à mesure du dépôt de leur ratification ou de leur adhésion.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention.

Fait à Rome, le cinq juin mil neuf cent trente-cinq, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les Archives du Ministère des Affaires Etrangères d'Italie.

Une copie, certifiée conforme, sera remise par la voie diplomatique à chaque Pays signataire de la présente Convention, par les soins du Ministère Royal Italien des Affaires Etrangères.

Pour la Bulgarie: S. Poménoff (a. r.)
Pour le Chili: J. S. Salas
Pour l'Espagne: J. Gomez Ocerin (a. r.) — Francisco Bilbao (a. r.)
Pour la France (et l'Algerie): Charles de Chambrun
Pour la Hongrie: Szentmiklósy (a. r.)
Pour l'Italie: G. Tommasi — Luigi Casale
Pour le Maroc: Louis-Dop
Pour la Pologne: Roman Mazurkiewicz (a. r.)
Pour la Roumanie: Eugène Porn (a. r.)
Pour la Suisse: Wagnière (a. r.)
Pour la Tchécoslovaquie: Chvalkovsky (a. r.)
Pour la Tunisie: Charles de Chambrun

Annexe *A*.

Méthode d'analyse rapide.

Cette méthode comporte nécessairement:
Un examen organoleptique.
La détermination de la densité.
Le dosage de l'alcool.
Le dosage de l'extrait sec.
L'appréciation des matières réductrices.
L'appréciation de la teneur en sulfates.
Détermination des matières minérales (cendres) et de leur alcalinité.
Le dosage des acidités (totale et volatile).
Le dosage de l'anhydride sulfureux.
Eventuellement la recherche des antiseptiques, des édulcorants et l'examen de la matière colorante.

Examen organoleptique. — L'examen organoleptique approfondi est indispensable. Il doit comporter: aspect du vin, couleur, limpidité, odeur, dégustation, tenue à l'air (24 heurse, à 15° C.). S'il paraît nécessaire, le compléter par l'examen microscopique, de façon à vérifier si le vin renferme une proportion anormale de bactéries acétiques ou autres (germes de maladies telles que: tourne, amertume, graisse, etc.).

Le résultat de l'examen organoleptique et microscopique pourra amener le chimiste à renoncer à l'analyse sommaire et à utiliser de suite la méthode d'analyse détaillée.

Lorsque le vin est trouble, procéder à sa filtration sur papier, en ayant soin de couvrir l'entonnair et d'exécuter l'analyse sur le vin filtré. Mention de cette opération devra figurer sur le bulletin d'analyse.

Densité. — Après avoir éliminé, s'il y a lieu, l'acide carbonique, déterminer la densité à une température aussi voisine que possible de 15°; en utilisant soit un densimètre centesimal, soit le picnomètre, soit la balance hydrostatique. Le résultat ramené à 15° comportera 4 décimales. Les écarts admissibles entre deux résultats ne doivent porter que sur le 4.ème décimale.

Degré alcoolique. — Procéder par distillation du vin préalablement et exactement neutralisé et par détermination du titre du distillat, soit à l'aide d'alcoolimètres soigneusement contrôlés, soit au picnomètre, soit à la balance hydrostatique. Le résultat ramené à 15°, sera exprimé, à la fois, conformément à la Convention de 1912, en grammes par litre et pour cent en volume (degré Gay-Lussac et dixième de degré). L'écart admissible sur ce dernier mode d'expression ne pourra dépasser 0°,1 en plus ou en moins.

Extrait sec. — L'extrait sec sera déterminé par méthode densimétrique, en se basant sur le poids spécifique du vin à 15°, et sur celui du distillat alcoolique à 15°. Dans l'expression du résultat, il sera indispensable, en attendant les conclusions des comparaisons en cours, et une entente ultérieure à ce sujet, l'indiquer la formule utilisée pour tirer de ces données la valeur de l'extrait sec. (Formules d'Akermann, de Houdart, de Dujardin-Salleron, de Roussopoulos, etc.). L'écart entre deux résultats ne pourra dépasser grammes 0,5 par litre.

Matières réductrices. — Dans les vins secs ordinaires, pratiquer un essai qualitatif, en employant le vin décoloré par la dose minimum de noir décolorant, et en utilisant la quantité de liqueur cupro-potassique correspondant à un gramme ou deux grammes de sucre interverti par litre, en opérant sur 10 cc. de vin. Exprimer le résultat de la façon suivante: matières réductrice < 1 gramme ou matières réductrices > 1 gramme mais < 2 grammes.

Si l'essai indique une quantité de sucre interverti nettement supérieure à 2 grammes par litre, effectuer le dosage exact, en employant le procédé indiqué dans la méthode détaillée.

Sulfates. — Rechercher qualitativement les sulfates en employant une liqueur titrée de chlorure de baryum, additionnée d'acide chlorhydrique. Exprimer les résultats de la façon suivante: sulfate de potassium par litre: <1 gramme ou >1 gramme mais <2 grammes ou $>$ 2 grammes.

Si l'essai indique une quantité supérieure à 2 grammes par litre, effectuer le dosage exact, en employant le procédé indiqué dans la méthode détaillée.

Matières minérales (cendre). — Calcination au rouge sombre d'une quantité connue de vin et pesés des cendres blanches. S'il est nécessaire, on pourra procéder par lixiviation.

Déterminer l'alcalinité des cendres totales par la méthode à l'orangé, avec correction correspondant aux phosphates déterminés par la méthode colorimétrique.

Acidité:

a) *Acidité totale.* — Placer une quantité exactement mesurée de vin dans une fiole à fond plat, porter à 80° en plaçant quelques minutes au bain Marie, de façon à chasser l'acide carbonique, laisser refroidir. A l'acide d'une burette graduée, faire tomber dans le vin une liqueur alcaline titrée (soude ou potasse). A la fin de l'opération, ajouter la liqueur goutte à goutte jusqu'à saturation complète. Constater celle-ci par touches sur papier de tournesol sensible. L'emploi de la phénolphtaléine est ici rigoureusement proscrit.

b) *Acidité volatile.* — Entraîner les acides volatils par un courant de vapeur d'eau, le vin mis en expérience étant préalablement chauffé au bain Marie bouillant (méthode de Blarez modifiée). Faire passer le courant de vapeur en ayant soin de ne pas laisser baissser le niveau du vin. Titrer l'acidité du distillat en utilisant le tournesol sensible comme indicateur.

On peut pour ce dernier titrage utiliser la phénolphtaléine à la condition d'en faire mention sur le bulletin d'analyse.

Si le vin contient de l'anhydride sulfureux, doser celui-ci sous ses deux formes dans le distillat. L'acidité correspondant à l'anhydride sulfureux libre et la moitié de celle correspondant à l'anhydride combiné doivent être retranchées de l'acidité volatile.

c) *Expression des résultats.* — Les résultats des dosages d'acidité s'expriment, conformément à la Convention de 1912, en cc. de liqueur alcaline normale par litre de vin, et, conjointement, dans la forme consacrée par l'usage dans le pays où a été effectuée l'analyse.

Les écarts admissibles entre deux dosages ne doivent pas dépasser 1 cc. de liqueur alcaline N. pour l'acidité totale, et 0 cc., 2 pour les acides volatils.

Anhydride sulfureux:

a) *Anhydride sulfureux libre (dans les vins blancs seulement).* — Titrage direct à l'aide d'une liqueur titrée d'iode, en utilisant l'empois d'amidon comme indicateur.

b) *Anhydride sulfureux total.* — Employer indifféremment la méthode de Rippert (titrage par une liqueur d'iode, le vin ayant été préalablement traité par un excés de liqueur alcaline, puis acidifié par l'acide sulfurique), ou la méthode de Haas (déplacement par l'acide phosphorique et entraînement par un courant d'acide carbonique, oxydation par l'iode et dosage pondéral ou titrimétrique).

Mention devra être faite sur le bulletin d'analyse de la méthode utilisée.

Les écarts admissibles entre deux dosages pratiqués le même jour, sont de 0,002 grammes pour l'anhydride sulfureux libre et de 0.005 grammes pour l'anhydride sulfureux total.

ANNEXE *B.*

Méthode d'analyse détaillée.

Examen organoleptique. — Examen microscopique détaillé. Pour la détermination de la *densité*, du *dosage de l'alcool*, de l'*extrait sec*, des *matières minérales*, des *acidités totales* et *volatiles*, et de *l'anhydride sulfureux*, procéder comme il est dit dans la méthode rapide.

Matières réductrices:

a) *Défécation du vin.* — Procéder à la défécation du vin, soit par la méthode au sous-acétate de plomb, soit par la méthode au sulfate acide mercure. Pour l'application de cette dernière méthode, il y aura lieu de prendre des précautions spéciales si le vin renferme du saccharose.

b) *Dosage.* — Employer uniquement les méhodes utilisant les liqueurs cupropotassiques. Procéder soit par titrimétrie (méthodes au sulfate ferreux et permanganate, ou à l'iode et thiosulfate), soit par gravimétrie (pesée de l'oxydule de cuivre obtenu sur le vin déféqué au plomb et rigoureusement neutre, ou du cuivre régénéré). Cette dernière méthode est seule recommandable avec les vins riches en sucre (plus de 10 grammes par litre).

c) *Examen polarimétrique.* — Opérer de préférence sur la liqueur déféquée au sulfate acide de mercure. Examen au tube de 20 centimètres à 20° C.

Dosage du saccharose. — Procéder préalablement à l'interversion et appliquer les méthodes ci-dessus décrites en prenant les précautions indispensables.

Les résultats des dosages des matières réductrices et du saccharose seront exprimés en grammes de sucre interverti par litre, pour ce qui est des matières rédutrices, et en grammes par litre pour le saccharose.

Acide tartrique — L'insuffisance des méthodes basées sur la précipitation du bitartrate et titrage volumétrique étant reconnue, il est recommandé d'employer les méthodes au racémate de calcium (méthode de Kling). Les résultats sont à exprimer en cc. de liqueur alcoline N et en bitartrate de potassium par litre.

Alcanilité des cendres. — Opérer sur les cendres totales de 50 cc. de vin obtenues comme il est dit dans la méthode d'analyse rapide. Dosage titrimétrique en retour après dissolution dans l'acide sulfurique N/10, addition de chlorure de calcium, et en employant la phénolphtaléine comme indicateur (méthode de Farnsteiner).

Exprimer les résultats à la fois en cc. de liqueur normale, et en grammes de bitartrate de potassium par litre. Écart admissible cc. 0,5.

Phosphore total. — Détruire la matière organique par la méthode mercuro-nitrique et précipiter l'acide phosphorique par les méthodes classiques. Exprimer les résultats en grammes d'anhydride phosphorique par litre. Écart admissible 0,010 grammes par litre.

Sulfates — Précipitation à l'ébullition en milieu chlorhydrique (1 à 2 %) par un excès de clorure de baryum, filtration, calcination et pesée. Pour les vins fortement sulfités opérer dans un courant d'acide carbonique. Exprimer les résultats en grammes de sulfate neutre de potassium par litre. Écart admissible 0,050 grammes.

Acidité fixe. — Déterminer l'acidité fixe en retranchant de l'acidité totale, l'acidité volatile (non corrigée).

Protocole de signature.

La Conférence ayant reconnu l'impossibilité d'insérer dans le texte de la Convention, en ce qui concerne certains dosages, des procédés d'analyse d'une exactitude suffisamment éprouvée par l'expérience, elle estime simplement possible de recommander pour ces déterminations spéciales, à n'effectuer que dans certains cas particuliers, les méthodes suivantes, qu'elle estime les meilleures en l'état actuel de la science oenologique.

Acide citrique. — Recherche qualitative par la méthode de Denigès ou la méthode de Stahre. Dosage éventuel per la méthode de Künz.

Acide lactique. — Employer soit la méthode Bonifazi si le vin renferme entre 1 et 4 grammes d'acide l'actique et moins de 5 grammes de sucre, soit la méthode par oxydation chromique de Sémichon et Flanzy.

Les résultats seront exprimés à la fois en centimètres cubes de liqueur alcaline N et en grammes d'acide lactique par litre.

Acide succinique. — Employer la méthode Sémichon-Flanzy à la condition de vérifier la pureté du succinate d'ammoniaque obtenue (déduction des cendres ou extraction à l'éther, et titrage au nitrate d'argent).

Glycérine. — Employer les méthodes par entraînement par la vapeur d'eau et dosage par oxidation chromique. (Méthode Ferré-Bourgès, modifiée par Sémichon et Flanzy ou méthode de von Fellenberg).

Potasse. — Dosage à l'état de perchlorate après destruction de la matière organique par l'acide nitrique et le mercure.

Pour la Bulgarie: S. POMÉNOFF (a. r.)
Pour le Chili: J. S. SALAS
Pour l'Espagne: J. GOMEZ OCERÍN (a. r.) — FRANCISCO BILBAO (a. r.)
Pour la France (et l'Algerie): CHARLES DE CHAMBRUN
Pour la Hongrie: SZENTMIKLÓSY (a. r.)
Pour l'Italie: G. TOMMASI — LUIGI CASALE.
Pour le Maroc: LOUIS-DOP
Pour la Pologne: ROMAN MAZURKIEWICZ (a. r.)
Pour la Roumanie: EUGÈNE PORN (a. r.)
Pour la Suisse: WAGNIÈRE (a. r.)
Pour la Tchécoslovaquie: CHVALKOVSKY (a. r.)
Pour la Tunisie: CHARLES DE CHAMBRUN

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
p. *Il Ministro per gli affari esteri:*
SUVICH.

LEGGE 2 gennaio 1936-XIV, n. 156.
Conversione in legge del R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 9 agosto 1935-XIII, n. 1639, contenente norme per l'8° censimento generale della popolazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — BENNI.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 157.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.F.A.D.E.L.) della indennità premio di servizio ai sanitari collocati a riposo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1940, concernente la concessione, da parte dell'Istituto Nazionale Fascista per l'assistenza ai dipendenti degli Enti locali (I.N.F.A.D.E.L.), della indennità premio di servizio ai sanitari collocati a riposo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DE VECCHI DI VAL CISMON — DI REVEL.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 158.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della ferrovia Arezzo-Fossato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1483, per la proroga del sussidio straordinario accordato per l'esercizio della Ferrovia Arezzo-Fossato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 159.
Conversione in legge del R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 4 ottobre 1935-XIII, n. 1805, che disciplina il servizio di assistenza e di salvataggio marittimi lungo le coste del Regno, delle Colonie italiane e del Possedimento delle Isole italiane dell'Egeo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — BENNI.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 160.
Conversione in legge del R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1960, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 26 settembre 1935-XIII, n. 1960, concernente agevolazioni a favore dei turisti stranieri per quanto riguarda il pagamento delle imposte di soggiorno e di cura.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 9 gennaio 1936-XIV, n. 161.
Conversione in legge del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico. — E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1482, recante provvedimenti di carattere straordinario per assicurare la prosecuzione dell'esercizio sulla ferrovia Sangritana concessa all'industria privata.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.
Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 23 gennaio 1936-XIV, n. 162.
Imputazione della spesa di L. 1.000.000 per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di utilizzare la spesa autorizzata col citato R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, anche per alcuni lavori di sistemazione di strade statali nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

A carico dei fondi autorizzati per opere pubbliche straordinarie con il R. decreto-legge 5 dicembre 1935, n. 2235, potrà essere imputata, entro il limite di lire un milione, la spesa necessaria per la sistemazione di strade statali danneggiate dalle alluvioni del 1935 nelle provincie di Catanzaro e di Reggio Calabria.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 43. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 20 gennaio 1936-XIV, n. 163.
Disposizioni a favore dei praticanti procuratori ed avvocati, degli aspiranti alla nomina a notaio e dei notai, chiamati sotto le armi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, ed il R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
Viste le leggi 16 febbraio 1913, n. 89, e 6 agosto 1926, n. 1365;
Visti il R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, ed il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466;
Visto il R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la urgenza e la necessità di regolare la situazione dei praticanti procuratori ed avvocati nonchè dei candidati negli esami per la nomina a notaro e quella dei notari, in relazione alla prestazione del servizio militare,
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — In deroga alla disposizione dell'art. 4, comma terzo, del R. decreto 22 gennaio 1934, n. 37, i praticanti procuratori, i quali abbiano interrotto la pratica perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, rimangono inscritti nel registro dei praticanti ancorchè la durata dell'interruzione sia superiore a sei mesi.

Il periodo di pratica che essi abbiano già svolto è computato ai fini del compimento della pratica.

Art. 2 — I praticanti avvocati preveduti nell'art. 97, comma terzo, del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, i quali, perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, non possano sostenere l'esame di avvocato entro il 31 dicembre 1938, sono ammessi a parteciparvi anche dopo tale data ma in ogni caso non oltre il termine di quattro anni dal loro congedamento dalle armi.

In favore degli stessi il periodo di pratica svolto prima del richiamo alle armi è computato ai fini del compimento della pratica.

Art. 3. — I candidati negli esami di procuratore ed in quelli di avvocato, i quali, avendo ottenuta l'ammissione alle prove orali, non possano parteciparvi perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi a sostenerle nel primo esame che venga indetto successivamente al loro congedamento dalle armi.

Qualora trattisi di esame di concorso per la professione di procuratore, i detti candidati concorreranno al conferimento dei posti stabiliti per il concorso in cui sosteranno le prove orali, insieme con gli altri partecipanti al concorso stesso. Nei loro riguardi, ai fini della formazione della graduatoria, la votazione complessiva è stabilita in base alla votazione che abbiano riportato nelle prove scritte del precedente concorso ed a quella ottenuta nelle prove orali del concorso in cui le avranno sostenute.

Art. 4. — Le disposizioni del precedente articolo si applicano anche ai candidati nei concorsi per la nomina a notaro.

Gli stessi candidati, i quali, dopo avere ottenuta l'ammissione al concorso per la nomina a notaro, non possano sostenere le prove scritte perchè richiamati alle armi o comunque a causa del servizio militare, sono ammessi al primo concorso per la nomina a notaro che venga indetto successivamente al loro congedamento, prescindendo dal requisito del limite di età di cui all'art. 1, comma terzo, della legge 6 agosto 1926, n. 1365.

Art. 5. — Il termine stabilito nell'art. 24, commi primo e secondo, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e nell'art. 50 del Regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, rimane sospeso durante il periodo di permanenza dei notari sotto le armi nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935-XIII, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019.

Art. 6. — Agli effetti del computo dell'anzianità di esercizio per i trasferimenti, di cui nell'art. 4 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, per la determinazione dell'integrazione, di cui negli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 27 maggio 1923, n. 1324, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e nell'art. 3 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1179, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 466, e per il conseguimento della pensione o dell'indennità, di cui nell'art. 7 del testo unico approvato con decreto Ministeriale 5 maggio 1934, il periodo di permanenza sotto le armi, nelle circostanze previste nell'art. 1 del R. decreto-legge 1° aprile 1935, n. 343, convertito nella legge 3 giugno 1935, n. 1019, è equiparato a esercizio effettivo.

La precedente disposizione si applica anche ai notari di nuova nomina, che non essendo ancora iscritti a ruolo, si trovino sotto le armi nelle medesime circostanze.

Art. 7. — Coloro i quali intendono valersi delle disposizioni dei precedenti articoli debbono comprovare, mediante dichiarazione dell'autorità militare competente, di essersi trovati nelle condizioni prevedute nelle disposizioni stesse.

Art. 8. — Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con i Ministri per le finanze e per le corporazioni, sarà stabilito, in quanto occorra, il termine di cessazione dei benefici preveduti nei precedenti articoli.

Art. 9. — Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, autorizzandosi il Ministro proponente a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 369, *foglio* 44. — MANCINI.

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad acquistare lo stabile « Albergo dell'Orso », sito in Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il Governatore di Roma chiede di essere autorizzato ad acquistare per il prezzo di L. 300.000 dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti e dal Pio Istituto dei Fornai lo stabile «Albergo dell'Orso» sito in via Monte Brianzo ai civici numeri 93-94 e via dell'Orso 10 e 11 distinto in catasto al rione V col numero 71, sub 1 e sub 2, confinante con la via dell'Orso, vicolo del Soldato, via Monte Brianzo e con le proprietà Geraldini dott. Alessandro, Diorio Agostino, Panatta Anna ed altre ed Arciconfraternita S. Maria di Loreto dei Piceni allo scopo di addivenire alla sistemazione prevista nella località del piano particolareggiato di piano regolatore approvato con R. decreto 2 settembre 1932;
Vista la deliberazione governatoriale 25 novembre 1935, n. 7492;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatorato di Roma è autorizzato ad acquistare dal Pio Istituto di S. Spirito ed Ospedali riuniti e dal Pio Istituto dei Fornai lo stabile sopra descritto per il prezzo di L. 300.000 (lire trecentomila).

Il pubblico ufficiale rogante, all'atto della stipulazione del contratto, accerterà sotto la sua personale responsabilità, la proprietà e la libertà dell'immobile suddetto, facendone menzione nel rogito.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro 1 Interno, foglio 321.

(342)

REGIO DECRETO 16 gennaio 1936-XIV.
Nomina del liquidatore del soppresso Ente nazionale « L'Italica ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 1 e 5 della legge 17 aprile 1930-VIII, n. 468, riguardante la fusione dell'Ente nazionale « L'Italica » nell'Istituto nazionale fascista di cultura;

Ritenuto che occorre provvedere alle operazioni di liquidazione dell'anzidetto Ente « L'Italica », le cui attività patrimoniali risultanti da tale liquidazione sono devolute al cennato Istituto nazionale fascista di cultura;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il rag. Ernesto Becker, fu Giuseppe, è nominato liquidatore del soppresso Ente nazionale « L'Italica ».

Il bilancio finale della liquidazione dovrà essere sottoposto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

Il Capo del Governo è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che, previa registrazione alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 16 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro n. 2 Finanze, foglio n. 4. — GUALTIERI.

(341)

REGIO DECRETO 9 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione al Governatorato di Roma ad accettare un legato di L. 20.000.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda con la quale il Governatorato di Roma chiede di essere autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000 disposto per atti notaro Capasso di Poggio Mirteto dalla signora De Polo Cristina vedova Pellicciante con l'onere di mantenere perpetuamente una tomba sita Riquadro IV piazzale Circolare e dell'illuminazione perpetua all'attuale stato di impianto;

Vista la deliberazione governatoriale 19 settembre 1935, n. 6271;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, il testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Governatorato di Roma è autorizzato ad accettare il legato sopra descritto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 gennaio 1936 - Anno XIV
Registro n. 1 Interno, foglio 320.

(343)

REGIO DECRETO 2 gennaio 1936-XIV.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa agraria cooperativa di Napola (Trapani).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;

Considerato che per la Cassa agraria cooperativa di Napola (Trapani) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita di una parte del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa stessa, in dipendenza della perdita anzidetta, di più raggiungere gli scopi sociali;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Cassa agraria cooperativa di Napola (Trapani) Società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. dott. Carlo Raiti di Nicolò è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1936 - Anno XIV
Registro n. 3 Min. agric. e for., foglio n. 51.

(345)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1935-XIII.
Determinazione delle zone di Provincie di confine alle quali si applicano le disposizioni della legge 3 giugno 1935-XIII, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà di beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LA GUERRA, PER GLI AFFARI ESTERI
E PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA,
PER I LAVORI PUBBLICI E PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 3 della legge 3 giugno 1935, n. 1095, recante norme per il trapasso di proprietà dei beni immobili siti nelle Provincie di confine terrestre;

Decreta:

Le disposizioni della legge 3 giugno 1935, n. 1095, si applicano alle seguenti zone di Provincie di confine terrestre:

Provincie	Comando del Corpo d'armata	Comuni
Bolzano	Bolzano	Tutti
Trento	»	Bronzolo - Ora - Valdagno Montagna - Trodena - Egna - Termeno - Costaccia - Magrò - Salorno.

Roma, addì 20 ottobre 1935 - Anno XIII.

Il Capo del Governo
Ministro per la guerra, per gli affari esteri e per l'interno:
MUSSOLINI.
Il Ministro per la grazia e giustizia: SOLMI.
Il Ministro per i lavori pubblici: COBOLLI-GIGLI.
Il Ministro per l'agricoltura e le foreste: ROSSONI.

(362)

DECRETO MINISTERIALE 29 gennaio 1936-XIV.
Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare alcuni immobili siti in Pola.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Vista la domanda 30 dicembre 1935 con la quale il presidente dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia chiede l'autorizzazione ad acquistare, in nome e per conto dell'Opera stessa, in Pola un terreno in regione Clivio Cornelio, partita tavolare n. 2183 di mq. 2198 a L. 20 al mq. e quindi del prezzo complessivo di L. 43.960, una palazzina al n. 5 del Clivio Grion di proprietà della Amministrazione comunale di Pola, per il prezzo di L. 25.000, immobili necessari per la costruzione della Casa della madre e del bambino in quel capoluogo;

Vista la perizia di stima fatta dall'ingegnere capo della provincia di Pola;

Ritenuta la opportunità e la convenienza di detti acquisti;

Visto l'art. 1 del testo unico 24 dicembre 1934, n. 2316;

Decreta:

L'Opera nazionale per la protezione della maternità e della infanzia è autorizzata ad acquistare gli immobili su descritti al prezzo rispettivamente di L. 43.960 e L. 25.000.

Il notaio rogante è incaricato di accertarsi, sotto la propria responsabilità, della proprietà e libertà degli immobili suddetti.

Il presente decreto sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno d'Italia.

Roma, addì 29 gennaio 1936 - Anno XIV

p. Il Ministro: BUFFARINI.

(347)

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5555	11-10-1934	631	Pola	Iellenich Antonio fu Giuseppe.	20-2-1868 - Pedena di Pisino	Gelleni	Fornasar Maria fu Antonio, moglie; Alessandro, Giuseppe, Riccardo, Antonio, figli.
5556	Id.	633	Id.	Iellenich Basilio di Antonio .	18-4-1903 - Pedena di Pisino	Gelleni	Brenco Giuseppina di Francesco, moglie; Maria e Gino, figli.
5557	Id.	631	Id.	Jeromela Giuseppe di Francesco	30-3-1908 - Pedena di Pisino	Geromella	Luches Maria di Matteo, moglie; Renato, figlio.
5558	Id.	640	Id.	Jeromela Giuseppe fu Francesco	15-5-1869 - Pedena di Pisino	Geromella	Benasich Domenica fu Antonio, moglie; Vito, Giovanni, Mirco ed Arturo, figli.
5559	Id.	637	Id.	Jeromella Francesco fu Nicolò	30-7-1872 - Pedena di Pisino	Geromella	Bellussich Francesca fu Giuseppe, moglie; Francesco, Vittorio ed Amalia, figli.
5560	Id.	623	Id.	Iankovic Giuseppe fu Francesco	5-10-1881 - Lindaro di Pisino	Gianconi	Remondelli Maria di Romualdo, moglie; Francesca, Angela ed Attilio, figli.
5561	13-10-1934	629	Id.	Jellencovich Martino fu Marco	13-11-1875 - Villa Padova di Pisino	Gelenio	Dellaschiava Maria di Giacomo, moglie; Marco, Antonio e Maria, figli.
5562	Id.	630	Id.	Jellencovich Vladimiro fu Marco	17-12-1910 - Villa Padova di Pisino	Gelenio	Giuseppe e Giovanni, fratelli; Angelina, sorella; Braicovich Giovanna di Matteo, madre.
5563	Id.	654	Id.	Iuricich Nicolò di Francesco.	25-11-1905 - Castelverde di Pisino	Giurini	Breschich Francesca di Francesco, moglie; Maria, figlia.
5564	Id.	653	Id.	Iuricich Rodolfo di Giovanni .	13-3-1908 Castelverde di Pisino	Giurini	Puclich Anna di Antonio, moglie.
5565	Id.	651	Id.	Iuricich Francesco fu Giovanni	23-3-1862 Castelverde di Pisino	Giurini	Branco e Massimiliano, figli, nati dalla fu Ucotich Giovanna.
5566	Id.	650	Id.	Iurcinovich Pietro di Matteo .	13-9-1907 - Castelverde di Pisino	Giurcino	Opassi Rosa di Giuseppe, moglie; Maria, figlia.
5567	Id.	646	Id.	Iuran Giuseppe fu Fortunato.	2-8-1872 - Pedena di Pisino	Giurani	Bacchiaz Anna fu Simone, molie; Maria, Albina, Riccardo, Arturo ed Emerico, figli.
5568	Id.	1076	Id.	Glavich Maria fu Nicolò. . .	27-6-1898 . Pisino	Clavi	Baloch Giovanna fu Baloch, Antonia, madre; Marta, figlia.
5569	Id.	2034	Id.	Chessaz Matteo fu Giuseppe. .	22-1-1858 - S. Giovanni d'Arsa	Chessa	Franzulla Giovanna fu Antonio, moglie.
5570	14-10-1934	632	Id.	Jellenich Antonio fu Giuseppe	20-4-1906 Pedena di Pisino	Gelleni	Bellussich Maria di Francesco, moglie; Amalia, figlia; Vittorio e Giovanni, fratelli; Starcich Maria fu Giovanni, madre.
5571	Id.	632	Id.	Jelenic Francesco di Marino .	23-4-1895 - Pedena di Pisino	Gelleni	Stanissich Francesca di Matteo, moglie; Giovanni, Maria e Francesca, figli.
5572	Id.	657	Id.	Iuricich Giovanni fu Orazio .	6-1-1888 - Grimalda di Pisino	Giurini	Sterpin Maria fu Giov. Maria, moglie; Anna e Stanislao, figli.
5573	Id.	667	Id.	Ivancich Alessandro fu Stefano	14-7-1905 - Villa Padova di Pisino	Giovannini	Zorco Giovanna di Gregorio, moglie; Giovanni, Vladimiro e Guido, figli.
5574	Id.	645	Id.	Ilic Giovanni di Francesco . .	27-5-1907 - Pedena di Pisino	Gilli	Anicich Maria di Giovanni, moglie; Emilio e Laura, figli.
5575	Id.	628	Id.	Jellencovich Giovanni fu Marco	15-1-1873 - Villa Padova di Pisino	Gelenio	Dintignana Antonia di Pietro, moglie; Giovanni, Maria, Rosa, Cecilia, Veronica ed Anna, figli.
5576	Id.	489	Id.	Fonovich Olivo di Antonio . .	1-4-1887 - Chersano di Fianona	Fonio	Lazzarich Caterina di Francesco, moglie; Antonia, Luigi, Vittorio, Ottavio, Maria e Giuseppina, figli.
5577	Id.	477	Id.	Faldich Vincenzo di Giorgio .	10-1-1876 - Casiliacco di Fianona	Faldi	Salamon Giuseppina fu Pietro, moglie; Vincenzo, Giorgio, Anna, Albina e Maria, figli.
5578	Id.	478	Id.	Faraguna Domenico fu Antonio	14-9-1867 - Fianona	Faragona	Zabobich Rosa di Adele, moglie.
5579	Id.	482	Id.	Faraguna Giovanni fu Giuseppe	2-5-1897 - Casali Sumberesi	Faragona	Barac Caterina di Matteo, moglie; Giuseppe ed Emilio, figli.
5580	Id.	487	Id.	Fonovich Marco di Antonio . .	25-4-1907 - Chersano di Fianona	Fonio	Costadina Maria di Giovanni, moglie; Nicolina, figlia.
5581	Id.	488	Id.	Fonovich Matteo fu Antonio .	4-6-1877 - Fianona	Fonio	Merslich Mattea fu Domenico, moglie; Giuseppe, Romano, Antonia, Albina ed Anna, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5582	14-10-1934	3404	Pola	Benolich Giuseppe fu Giuseppe	7-9-1909 - Matterada di Umago	Benolli	Alessio Santa di Antonio, moglie; Stefania, figlia.
5583	Id.	3408	Id.	Bessich Francesco di Domenico	9-2-1895 - Pirano	Bessi	Giraldi Maria di Antonio, moglie; Bruno, Vittorio e Caterina, figli.
5584	Id.	3413	Id.	Bubich Antonio fu Martino . .	13-9-1874 - Carsette di Buie	Bubi	Sirotich Maria fu Pietro, moglie; Caterina, figlia.
5585	Id.	2074	Id.	Cos Giuseppe di Matteo . . .	23-8-1883 - S. Domenica di Albona	Cossi	Bururl Giustina fu Antonio, moglie; Giuseppe e Mario, figli.
5586	16-10-1934	3411	Id.	Blasovich Biagio fu Antonio .	4-1-1880 - Petrovia di Umago	Biasoni	Fachin Caterina fu Matteo, moglie; Lidia, figlia; Giovanni, fratello.
5587	Id.	480	Id.	Faraguna Giovanni fu Antonio	6-4-1863 - Fianona	Faragona	Boscovich Maria fu Giovanni, moglie; Elena, figlia.
5588	Id.	486	Id.	Fonovich Giovanni fu Antonio	1-9-1878 - Chersano di Fianona	Fonio	Lazzarich Lucia fu Antonio, moglie; Antonia, Maria, Giulio, Stanco, Giovanni, Emilia, Pacifico, Clemente ed Ida, figli; Fonovich Giuliana di Maria, nipote.
5589	Id.	484	Id.	Faraguna Pietro di Giovanni	28-6-1900 - Fianona	Faragona	Vosilla Anna di Giovanni, moglie; Giuseppina, sorella; Bucich Maria di Michele, madre.
5590	Id.	481	Id.	Faraguna Giovanni di Domenico	9-4-1886 - Casali Sumberesi	Faragona	Vosilla Maria fu Giovanni, moglie; Giuseppe, Giovanni ed Attilio, figli.
5591	Id.	479	Id.	Faraguna Giacomo di Giuseppe	25-7-1894 - S. Martino di Albona	Faragona	Hlapcich Giovanna fu Matteo, moglie; Maria, Giacomina, Nicolina e Giovanni, figli.
5592	Id.	485	Id.	Fonovich Angelo di Antonio.	2-12-1902 - Chersano di Fianona	Fonio	Vidach Giuseppina di Matteo, moglie; Antonia, Marco e Maria, figli.
5593	Id.	3412	Id.	Blasovich (Blazovich) Giovanni di Antonio	16-9-1902 - Umago	Biasoni	Penco Stefania di Lorenzo, moglie; Emilia Adele, figlia.
5594	Id.	3410	Id.	Blaschich Giovanni fu Pietro.	17-1-1871 - Portole	Biagi	Prelaz Maria di Felice, moglie; Giusto, figlio.
5595	Id.	3400	Id.	Babich Oliviero fu Martino .	4-4-1912 - S. Lorenzo di Daila	Babici	Mecca Maria fu Giuseppe, moglie; Leila, figlia.
5596	Id.	3407	Id.	Benolich Matteo fu Matteo .	1-12-1878 Matterada di Umago	Benolli	Matelich Maria fu Giovanni, moglie; Luigi e Vladimiro, figli;
5597	Id.	3409	Id.	Bessich Maria fu Matteo . .	4-2-1849 - Umago	Bessi	Anna, sorella.
5598	Id.	3399	Id.	Babich Giovanni Antonio di Antonio Giovanni.	27-7-1885 . S. Lorenzo di Daila	Babici	Antonio, figlio.
5599	Id.	3398	Id.	Babich Antonio fu Martino. .	9-2-1885 - S. Lorenzo di Daila	Babici	—
5600	Id.	3401	Id.	Benolich Antonia fu Giacomo.	25-1-1878 Matterada di Umago	Benolli	—
5601	Id.	3403	Id.	Benolich Giuseppe fu Matteo.	13-6-1892 - Matterada di Umago	Benolli	Zacchigna Eufemia di Domenico, moglie; Giordano, Marcella-Maria e Virginia, figli.
5602	Id.	3405	Id.	Benolich Marco fu Matteo . .	15-3-1885 - Matterada di Umago	Benolli	Matelich Cecilia fu Giovanni, moglie; Rosina, Maria, Giorgio e Lucia, figli.
5603	Id.	3406	Id.	Benolich Matteo di Matteo . .	23-2-1908 - Matterada di Umago	Benolli	Coslovich Filomena di Marco, moglie; Luigia e Giuseppe, figli.
5604	Id.	3402	Id.	Benolich Antonio fu Giacomo	11-4-1880 - Matterada di Umago	Benolli	Coslovich Angela di Giovanni, moglie; Giacomo, Antonia e Maria, figli.
5605	Id.	1100	Id.	Giurgevich Marco fu Giacomo	29-5-1870 - Petrovia di Umago	Giorgi	Valentich Marina di Giovanni, moglie; Marco Augusto, figlio.
5606	Id.	1110	Id.	Giurissevich Matteo fu Antonio	8-5-1898 - Matterada di Umago	Giurissi	Petretich Cesira di Marco, moglie; Paolo, Virginia, Nerina e Natalia-Alcide, figli.
5607	Id.	1096	Id.	Giurgevich Giovanni di Matteo	7-4-1903 - Petrovia di Umago	Giorgi	Martincich Natalina di Matteo, moglie; Nivea, figlia.
5608	Id.	1095	Id.	Giurgevich Antonio fu Matteo	4-4-1870 - Petrovia di Umago	Giorgi	Covacich Giovanna di Giacomo, moglie; Giuseppina, Stefania e Mario, figli.
5609	Id.	1097	Id.	Giurgevich Giovanni di Marco.	13-2-1902 - Petrovia di Umago	Giorgi	Fachin Maria di Matteo, moglie; Mario e Iolanda Maria, figli.
5610	Id.	1109	Id.	Giurissevich Giovanni fu Antonio	26-7-1893 - Matterada di Umago	Giurissi	Coslovich Maria fu Giovanni, moglie; Maria, Celestina e Giovanni-Augusto, figli.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5611	16-10-1934	1107	Pola	Giurissevich Enrico fu Giovanni	16-9-1901 - Matterada di Umago	Giurissi	Giurissevich Rosa fu Giovanni, moglie; Egidio ed Eugenio, figlio.
5612	Id.	1103	Id.	Giurissevich Antonio di Giovanni	17-1-1901 - Matterada di Umago	Giurissi	Orzan Ida fu Giorgio, moglie; Antonio e Giovanni, figli.
5613	17-10-1934	1106	Id.	Giurissevich Augusto fu Matteo	6-5-1904 - Matterada di Umago	Giurissi	Lacota Antonio di Antonio, moglie; Nerina, Mario e Livia, figli.
5614	18-10-1934	1104	Id.	Giurissevich Antonio fu Giovanni	19-9-1887 - Matterada di Umago	Giurissi	Coslovich Margherita fu Giovanni, moglie; Iolanda, Francesco, Celestino, Letizia, Ernesta, Santina, Giovanni, Mario ed Angelo, figli.
5615	Id.	1108	Id.	Giurissevich Giacomo fu Giovanni	21-3-1893 - Matterada di Umago	Giurissi	Dodich Giuseppina di Antonio, moglie; Emilia, Albina, Iolanda, Lidia, Romano, Maria e Mario, figli.
5616	Id.	1092	Id.	Giurgevich Antonio fu Giacomo	21-9-1859 - Petrovia di Umago	Giorgi	Crisman Antonia fu Antonio, moglie.
5617	Id.	1091	Id.	Giurgevich Ambrogio di Antonio	17-4-1899 - Petrovia di Umago	Giorgi	Clabot Antonia fu Giorgio, moglie; Libero e Giuseppe, figli.
5618	Id.	1099	Id.	Giurgevich Giuseppe di Antonio	13-11-1903 - Petrovia di Umago	Giorgi	Crisman Giovanna di Giovanni, moglie; Silvano, Giuseppe ed Alice Maria, figli.
5619	Id.	1101	Id.	Giurgevich Matteo fu Giacomo	3-3-1866 - Petrovia di Umago	Giorgi	Villanovich Caterina fu Giacomo, moglie; Luigi, Maria ed Anna, figli; Giurgevich Mario Carlo, di Maria, nipote.
5620	Id.	1094	Id.	Giurgevich Antonio di Giacomo	23-5-1893 - Umago	Giorgi	Nemaz Giuseppina fu Giovanni, moglie; Nerina, Marcella e Mario, figli.
5621	Id.	1093	Id.	Giurgevich Antonio di Matteo.	25-5-1899 - Petrovia di Umago	Giorgi	Coronica Maria di Antonio, moglie; Rosa Palmira, figlia.
5622	Id.	1105	Id.	Giurissevich Antonio fu Antonio	25-8-1900 - Matterada di Umago	Giurissi	Coslovich Regina di Matteo, moglie; Antonio, Ines e Clorinda, figli.
5623	19-10-1934	2004	Id.	Milotich Natale di Andrea . .	8-1-1900 Parenso	Millotti	Mengaziol Caterina fu Pietro, moglie; Liliana, figlia.
5624	Id.	3414	Id.	Butcovich Domenico fu Biagio	4-9-1898 - Pola	Bucconi	—
5625	21- 2-1934	1903	Id.	Milotich Francesco fu Giuseppe	16-8-1848 - Gallignana di Pisino	Millotti	Cura Maria fu Matteo, moglie; Angelina e Giovanni, figli, Fornasar Maria di Giovanni, nuora; Giuseppe, Antonio e Mario, nipoti, figli di Milotich Giovanni e di Fornasar Maria.
5626	Id.	1869	Id.	Martincich Giovanni fu Giovanni	13-2-1859 - Umago	Martini	Antonio, figlio, nato dalla fu Gardina Maria; Codiglia Anna di Giovanni, nuora; Anna-Maria, Margherita-Maria, Iolanda-Mafalda, Giuseppina ed Antonio, nipoti, figli di Martincich Antonio e di Codiglia Anna.
5627	Id.	1878	Id.	Milos Antonio fu Giacomo. .	31-10-1852 - Umago	Milossa	Giurgevich Maria fu Antonio, moglie.
5628	Id.	1900	Id.	Mattiassich Antonio di Pietro.	17-4-1879 - Zamasco di Pisino	Mattiassi	Mattiassich Antonia fu Marco, moglie; Giovanni, Pietro, Maria, Anna, Giuseppe ed Antonio, figli; Marussich Maria di Antonio, nuora; Mattiassich Pietro fu Giovanni, padre.
5629	Id.	441	Id.	Floricich Antonio fu Antonio .	22-2-1902 - Pedena di Pisino	Floris	Maria, sorella.
5630	Id.	442	Id.	Floricich Giovanni fu Giuseppe	12-1-1899 - Pedena di Pisino	Floris	Bacchiaz Rosa di Giovanni, moglie; Maria, Giovanni e Giuseppe, figli; Caterina, sorella; Luxich Maria fu Marino, madre.
5631	Id.	439	Id.	Filiplich Francesco fu Giovanni	24-7-1862 Lindaro di Pisino	Filippi	Francovich Rosalia fu Pietro, moglie; Adamo, figlio; Pucich Sofia di Antonio, nuora; Rosalia, Maria ed Eugenia, figlie; Filiplich Romana di Eugenia, nipote.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
5632	21-2-1934	440	Pola	Filiplich Francesco fu Giovanni	29-7-1873 - Gallignana di Pisino	Filippi	Emilio, Maria, Angelina ed Antonio, figli, nati dalla fu Ivich Caterina; Fosco Pierina di Simone, nuora; Ida, Onorina ed Aldo, nipoti, figli di Filiplich Antonio e di Fosco Pierina.
5633	Id.	443	Id.	Fonovich Antonio fu Antonio	11-11-1849 - Tupliaco di Pisino	Fonio	Smilovich Maria di Smilovich Maria, moglie; Pietro, figlio; Luxich Maria di Matteo, nuora; Antonio e Pietro, nipoti, figli di Fonovich Pietro e di Luxich Maria.
5634	Id.	446	Id.	Frankovic Matteo fu Matteo	17-11-1876 - Villa Treviso Pisino	Franco	Glussich Rosa di Gregorio, moglie; Eufemia e Giuseppe, figli; Zovich Maria di Matteo, nuora; Anna Antonia ed Isidoro, nipoti, figli di Francovich Giuseppe e di Zovich Maria; Maria, sorella; Legovich Maria fu Tomaso, madre.
5635	Id.	1912	Id.	Cerovac Emilia fu Antonio	21-10-1914 - Pisino	Cerova	Zovich Giuseppina di Simone, madre.
5636	Id.	1910	Id.	Calaz Giuseppe fu Giovanni	8-6-1911 - Pisino	Calza	Lovrinich Maria di Giovanni, madre.
5637	Id.	1913	Id.	Cerovac Giovanni fu Antonio	4-2-1909 - Pisino	Cerova	Giuseppina e Rosa, sorelle; Maretich Fosca di Giovanni, madre.
5638	Id.	1914	Id.	Cerovaz Giuseppe fu Matteo	3-4-1860 - Pisino	Cerova	Giovanni e Francesco, figli, nati dalla fu Saina Maria; Pullich Anna di Giuseppe, nuora; Giuseppe, Albina, Emilia, nipoti, figli di Cerovaz Francesco e di Pullich Anna.
5639	Id.	3175	Id.	Buich Stefano fu Simone	13-1-1873 - Villa Treviso di Pisino	Bucci	Sissovich Maria fu Antonio, moglie; Giovanni e Pietro, figli.
5640	Id.	3166	Id.	Bertetich Antonio fu Antonio	11-4-1903 - Gallignana di Pisino	Bertetti	Francesco, fratello; Stefania e Maria, sorelle; Milotich Francesca fu Giovanni, madre.
5641	Id.	3173	Id.	Bubic Giuseppe fu Francesco	5-2-1898 - Moncalvo di Pisino	Bubbi	Zabran Anna di Giuseppe, moglie; Ettore ed Anna, figli; Lodovico e Francesco, fratelli; Anna, sorella; Cancianich Rosa di Giovanni, madre.
5642	Id.	3168	Id.	Blasevich Antonio fu Pietro	29-12-1903 - Draguccio	Biasi	Blasevich Antonio fu Pietro, fratellastro; Blasevich Francesca fu Pietro, sorellastra; Zorco Giovanna di Matteo, madre.
5643	22-2-1934	651	Id.	Vitassovich Natale fu Matteo	16-2-1864 Dignano	Vitassi	Missan Maria fu Antonio, moglie.
5644	Id.	3165	Id.	Benic Giovanni fu Giovanni	19-2-1898 - Gallignana di Pisino	Beni	Goitanich Teresa di Giuseppe, moglie; Giuseppina, Maria, Luigi ed Emilia, figli; Benic Giuseppe fu Giovanni, fratellastro; Benic Vittorio fu Giovanni, fratellastro; Benic Anna fu Giovanni, sorellastra.
5645	Id.	3167	Id.	Bertetic Matteo fu Antonio	20-2-1869 - Gallignana	Bertetti	Giovanni, Angelina, Giuseppina e Giuseppe, figli; Tumpich Giuseppina di Giovanni, nuora; Francesco, Rosa Maria e Giovanni, nipoti, figli di Bertetic Giuseppe e di Tumpich Giuseppina.
5646	26-2-1924	447	Id.	Fernetich Giovanni di Giovanni	1-1-1883 - Umago	Fernetti	Zacchigna Anna di Lorenzo, moglie; Giovanni, figlio.
5647	Id.	448	Id.	Fernetich Giovanni fu Giovanni	7-6-1857 - Verteneglio	Fernetti	Burolo Maria fu Antonio, moglie.
5648	Id.	449	Id.	Fernetich Olivo di Giovanni	22-3-1891 - Umago	Fernetti	Radin Eufemia fu Giorgio, moglie.
5649	Id.	452	Id.	Franch Matteo fu Lorenzo	10-2-1889 - Umago	Franco	Denich Margherita di Matteo, moglie; Giuseppe, Enrico ed Elda, figli.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato l'8 febbraio 1936-XIV, al Senato del Regno, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2430, che apporta modificazioni alle vigenti norme sul Tiro a segno nazionale.

(365)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, ha presentato il 7 febbraio 1936-XIV, alla Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione del R. decreto-legge 2 dicembre 1935-XIV, n. 2342, concernente l'estensione a tutti i dipendenti statali ed agli appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, comandati a compiere voli per ragioni di servizio, della concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico.

(366)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 4 febbraio 1936-XIV, n. 9239-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1935-XIV, n. 2419, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1936-XIV, sulla disciplina dei consumi dei prodotti alimentari.

(367)

Agli effetti della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con foglio 5 febbraio 1936-XIV, numero 9490-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 16 dicembre 1935-XIV, n. 2344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 1936-XIV, che modifica il R. decreto-legge 3 marzo 1934-XIII, n. 291, concernente il conferimento della personalità giuridica all'Istituto Cotoniero Italiano e la determinazione dei suoi compiti, degli organi e dei mezzi occorrenti per il suo funzionamento.

(368)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota n. 9240-XVIII del 5 febbraio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 1° novembre 1935-XIV, n. 2154, per l'istituzione di un Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei prodotti minerari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301, del 27 dicembre 1935-XIV.

(369)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, con nota n. 8794-XVIII, del 1° febbraio 1936-XIV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 novembre 1935-XIV, n. 2116, che proroga il R. decreto-legge 26 febbraio 1924, n. 346, concernente agevolezze fiscali in favore dell'industria carbonifera dell'Istria e della Sardegna, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296, del 20 dicembre 1935-XIV.

(370)

MINISTERO DELLA GUERRA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, con nota in data 5 febbraio 1936-XIV, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 dicembre 1935-XIV, n. 2356, recante nuove disposizioni sul matrimonio e sul collocamento a riposo dei sottufficiali del Regio esercito.

(371)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 6 febbraio 1936, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 15, relativo all'approvazione dell'Accordo stipulato mediante scambio di Note fra l'Italia e l'Austria il 17 dicembre 1935, concernente il traffico di confine del piombo metallico.

(372)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 6 febbraio 1936, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 20, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e la Svizzera per regolare i pagamenti reciproci, stipulato in Roma il 3 dicembre 1935.

(373)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 6 febbraio 1936, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14, relativo all'approvazione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci stipulato in Roma il 17 dicembre 1935.

(374)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per cambio di titolo del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 47.

È stato presentato per il cambio col corrispondente titolo del prestito redimibile 3,50 % il certificato di rendita cons. 5 % n. 074301 di annue lire 5 intestato a Cappellone Olimpia di Bonaventura, minore sotto la patria potestà del padre, dom. ad Orvieto (Perugia).

Essendo tale certificato mancante del secondo mezzo foglio (3ª e 4ª pagina del certificato) si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, detto secondo mezzo foglio rimarrà privo di alcun valore e si provvederà alla chiesta operazione.

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7459)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per rinnovazione di vincolo su rendita del consolidato 3,50 %.

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 46.

È stata chiesta la rinnovazione di vincolo a favore della Banca d'Italia sulla rendita del cons. 3,50 % n. 463263 di L. 350 intestata a Comelli Giovanni Battista di Giovanni dom. in Alessandria.

Essendo stato presentato il relativo certificato di rendita senza il mezzo foglio su cui si annotavano i pagamenti semestrali prima dell'unione del foglio ricevute, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni od altri impedimenti, sarà proceduto alla richiesta operazione nell'interesse del titolare della rendita (Art. 169 regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298).

Roma, addì 30 novembre 1935 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(7458)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'11 febbraio 1936-XIV - N. 34.

S. U. A. (Dollaro)	12,405	Olanda (Fiorino)	8,5251
Inghilterra (Sterlina)	62,20	Polonia (Zloty)	237,49
Francia (Franco)	82,85	Spagna (Peseta)	169,91
Svizzera (Franco)	410 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	70,675
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	66 —
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	46,325
Canadà (Dollaro)	12,43	Prest. redim. 3,50 % - 1934	67,825
Cecoslovacchia (Corona)	52,12	Obbl. Venezie 3,50 %	82,90
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov. 5 % - Scad. 1940	94,75
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id. id 5 % Id. 1941	94,60
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % - Id. 15-2-43	81,25
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id. id. 4 % Id. 15-12-43	81,175
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 12 febbraio 1936-XIV - N. 35.

S. U. A. (Dollaro)	12,405	Olanda (Fiorino)	8,5251
Inghilterra (Sterlina)	62,20	Polonia (Zloty)	237,50
Francia (Franco)	82,85	Spagna (Peseta)	170,10
Svizzera (Franco)	410 —	Svezia (Corona)	3,0793
Argentina (Peso carta)	3,44	Rendita 3,50 % (1906)	70,875
Austria (Shilling)	2,35	Id. 3,50 % (1902)	66,05
Belgio (Belga)	2,1175	Id. 3 % lordo	46,50
Canadà (Dollaro)	12,43	Prest. redim 3,50 % 1934	68,075
Cecoslovacchia (Corona)	52,12	Obbl Venezie 3,50 %	83,10
Danimarca (Corona)	2,785	Buoni nov 5 % Scad. 1940	95,45
Germania (Reichsmark)	5,0556	Id id 5 % Id 1941	95,375
Grecia (Dracma)	11,50	Id. id. 4 % Id. 15-2-43	81,625
Jugoslavia (Dinaro)	28,19	Id id. 4 % Id. 15-12-43	81,70
Norvegia (Corona)	3,0021		

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di certificati provvisori del Prestito del Littorio.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 15 novembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno in pari data, ed in relazione agli articoli 15 e seguenti del R. decreto 8 giugno 1913, n. 700, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati provvisori del Prestito del Littorio.

Numero d'ordine del registro smarrimenti: 26 — Numero del certificato provvisorio: 5924 — Consolidato 5 per cento — Data di emissione: 26 gennaio 1927 — Ufficio di emissione: Nuoro e Sassari — Intestazione: Meloni Giuseppe — Capitale: L. 400.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento dei suddetti certificati provvisori, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè « se l'opponente ne fosse in possesso » i certificati provvisori denunziati smarriti, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli definitivi del Prestito del Littorio corrispondenti ai certificati di cui trattasi.

Roma, addì 30 settembre 1935 - Anno XIII

(3399) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 70.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 34 — Data: 5 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Ancona — Intestazione: Duca Giuseppe fu Giovanni per conto della Confraternita del SS. Sacramento di Polverigi — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 3,50 per cento prestito redimibile, capitale L. 3200, con decorrenza 1º luglio 1934.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2269 — Data: 12 marzo 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Romano Attilio fu Augusto — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Rendita 90, consolidato 5 per cento, con decorrenza dal 1º gennaio 1927.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 25 gennaio 1936 - Anno XIV

(224) *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

1ª *pubblicazione*). **Rettifiche d'intestazione.** Elenco n. 26)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redim. (1934)	234296	206,50	Santamaria *Delfina* fu Giovanni, ved. Migliorini Ferdinando, domt. a Chiavari (Genova).	Santamaria *Serafina* fu Giovanni, ved. ecc. come contro.
»	383610	38,50	Fiore *Rosaria* di Pasquale, minore sotto la p. p. del padre, dom in Ascoli Satriano (Foggia).	Fiore *Maria-Rosaria* di Pasquale, minore ecc. come contro
Consolidato 5 % (1861)	1100234	100 —	*Lechi* Carlo, *Virginio*, Teresa, Francesco, Emilio, Bassano, *Erminio* e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Cerrutti* Luigia fu Bassano, ved. di *Lechi* Giovanni, domt. a Vidigulfo (Pavia): con usufrutto a Davizzi Maria.	*Lecchi* Carlo, *Virginia*, Teresa, Francesco, Emilio, Bassano, *Pasqualina-Santina-Erminia* e Giovannina fu Giovanni, minori sotto la p. p. della madre *Cerutti* Luigia fu Bassano, ved. *di Lecchi* Giovanni, domt. a Vidigulfo (Pavia); con usufrutto a Davizzi Maria.
3,50 % Redimibile (1934)	52341	1568 —	Colapinto Ernesto ed Enea fu *Adolfo*, minori sotto la p. p. della madre Canesi Maddalena di Enea ved. di Colapinto *Adolfo*, domt a Milano.	Colapinto Ernesto ed Enea fu *Luigi-Adolfo*, minori sotto la p. p. della madre Canesi Maddalena di Enea, ved. di Colapinto *Luigi-Adolfo*, domt. a Milano.
»	278667	294 —	*Fuse* Giuseppe fu *Vittorio*, minore sotto la tutela di Fuse Enrico fu Filippo, domt. a Corbetta (Milano).	*Fusè* Giuseppe fu *Vittore*, minore ecc. come contro.
»	359745	77 —	*Di Giunta Giuseppina* fu Giuseppe, moglie di Russo Antonino, domt a Troina (Catania) vincolata	*Giunta Maria-Giuseppa* fu Giuseppe, moglie ecc. come contro
Consolidato 3,50 % (1906)	820299	318,50	Roggia Ester fu Attilio, moglie di Fabiani Filippo, domt a Torino, con usufrutto a Cerutti *Santina* fu Giuseppe, ved. di Roggia Alberto, domt. ad Arboro (Vercelli).	Intestata come contro, con usufrutto a Cerutti *Maria-Santina* fu Giuseppe, ved. ecc. come contro.
»	820300	318,50	Roggia Lydia fu Attilio, moglie di Levi Mario, domt. a Torino, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto come la precedente.
»	820301	318,50	Roggia Gemma fu Attilio, moglie di Berta Amedeo, domt. a Torino, con usufrutto come la precedente.	Intestata come contro, con usufrutto come la precedente.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 10 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(320) Roma, addì 1º febbraio 1936 - Anno XIV. *Il direttore generale*: CIARROCCA.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

Elenco N. 23

Si dichiara che le rendite seguenti per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Red. (1934)	168731 175603 175663	465,50 350 — 570,50	Scaramella-Manetti Francesco di Giuseppe, *minore sotto la p. p. del padre* e figli nascituri del medesimo Scaramella-Manetti Giuseppe, domic. a Roma	Scaramella-Manetti Francesco di Giuseppe e figli nascituri ecc. come contro.
»	472020	35 —	Giulianelli *Emiliana* fu Guglielmo, domic. a Terni	Giulianelli *Emeliana* fu Guglielmo, domic. a Terni.
»	9352	175 —	*Colaluga* Gaetano fu Gabbino, domic. a New York	*Colaluca* Gaetano fu Gabbino, domic. a New York.
»	214224 216265 215209	350 — 350 — 350 —	Zollo Igino di *Vincenzo*, domic. a San Leucio (Benevento)	Zollo Igino di *Carmine-Vincenzo*, domic. come contro.
»	124298	143,50	Messina *Rita* fu Paolo, moglie di Cappellani Antonino, domic. a Palazzolo (Siracusa)	Messina *Maria-Rita* fu Paolo, moglie ecc. come contro.
»	199764 199765	255,50 252 —	Annovazzi Maria e Felice fu Giuseppe, minori sotto la tutela di Annovazzi Alfredo fu Carlo, domic. a Torino, con usufrutto vitalizio a Pantasso Giuseppe fu *Francesco, nubile*, domic. a Torino	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Pantasso *Catterina-Giovanna fu Giuseppe Francesco, moglie di Basso Giuseppe ecc.*
»	84291	10,50	Zammarchi Fabio di *Corrado*, domic. a Genova	Zammarchi Fabio di *Lorenzo*, domic. a Genova.
Cons. 3,50 % (1906)	739148	224 —	Ravera *Giuseppina* di Pietro, moglie di Surbone *Lorenzo* fu Giuseppe, domic. a Torino, vincolata	Ravera *Francesca-Maria, detta Giuseppina* di Pietro, moglie di Surbone *Pietro-Giovanni-Lorenzo detto Lorenzo* fu Giuseppe, domic. a Torino, vincolata
3,50 % Red. (1934)	21940	367,50	Zaffino Teresa di *Salvatore-Giuseppe*, minore sotto la p. p. del padre, domic. a Santa Eufemia di Aspromonte (Reggio Calabria)	Zaffino Teresa di *Giuseppe*, minore ecc. come contro.
»	158718	945 —	*Broghiatti-Masina* Giuseppe fu Carlo, domic. a Frassineto (Torino)	*Brogliatti-Mossina* Giuseppe-*Benvenuto* fu Carlo, domic. come contro
»	198449	35 —	*Di Palma* Annina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Esposito-Moccia Giuseppa vedova di *Di Palma* Sebastiano, domic. a Brusciano (Caserta)	*Palma* Annina fu Sebastiano, minore sotto la p. p. della madre Esposito-Moccia Giuseppa vedova di *Palma* Sebastiano, domic. come contro.
»	452296	397,50	Paradisi Giovanni fu Guglielmo, domic. a Senigallia (Ancona); con usufrutto a *Barberini* Santa fu Fortunato, vedova Paradisi	Intestata come contro; con usufrutto a *Barbarini* Santa ecc. come contro
»	203718	102,50	Fagiano Marianna fu Luigi, *nubile*, domic. a New York	Fagiano Marianna fu Luigi, *moglie di Tonietto Agostino*, domic. a New York
Cons. 3,50 % (1906)	340026 396903	35 — 21 —	Soracco *Rosa* di Pietro, moglie di Ghiglione Giovanni di Carlo, domic. in Albenga (Genova), vincolate	Soracco *Giovanna-Rosa* di Pietro, moglie ecc. come contro
»	861571	70 —	*Bollesj Battista* fu Felice, domic. a Meana di Susa (Torino)	*Bollesi Giovanni Battista* fu Felice, domic. come contro.
3,50 % Red. (1934)	427661	350 —	Pagani Teodolinda fu Claudio, moglie di Landi Camillo, domic. a Genova, vincolata	Pagani Teodolinda fu Claudio, moglie *legalmente separata* di Landi Camillo, domic. a Genova, vincolata.
Red. 3,50 % (1906)	352810	178,50	Re Angiolina fu *Chiaffredo*, minore sotto la p. p. della madre Re Maria, vedova di Re *Chiaffredo*, domic. a Paesana (Cuneo)	Re Angiolina fu *Alfredo*, minore sotto la p. p. della madre Re Maria, vedova di Re *Alfredo*, domic. come contro
»	85545	315 —	Todeschini Giovanni Maria fu *Angelo*, interdetto sotto la tutela della moglie Ferraioli Rosa di Giovanni, domic. a Valtesse (Bergamo)	Todeschini Giovanni-Maria fu *Antonio*, interdetto ecc. come contro.
»	390762	350 —	Motta Gina fu *Giuseppe*, minore sotto la p. p. della madre Manzelli Ester fu Sante; con usufrutto a Manzelli Ester fu Sante vedova Motta, domic. a Venezia	Motta Gina fu *Eugenio-Giuseppe*, minore ecc. e con usufrutto come contro.
3,50 % Red. (1934)	223805	567 —	*Mensione* Ottavia, Cecilia, *Paolo* e Maria-Teresa di Giuseppe, minori sotto la p. p. del padre, domic. a Bari	*Menzione* Ottavia, Cecilia, *Francesco-Paolo* e Maria-Teresa di Giuseppe, minori ecc. come contro.
»	104933	56 —	*Frassica* Clara fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Scaduto Maria, vedova di *Frassica* Antonino, domic. a Messina	*Fassica* Clara fu Antonino, minore sotto la p. p. della madre Scaduto Maria, vedova di *Fassica* Antonino, domic. a Messina.
Cons. 3,50 % (1906)	387023	203 —	Müller *Adele* o Adelaide fu Arnoldo, moglie di Momigliano Oreste di Pacifico, domic. a Milano, vincolata	Müller *Veronica-Adelaide detta Adele* fu Arnoldo, moglie ecc come contro, vincolata.
» »	653877 33312	161 — 42 —	Gelmetti *Amelia* fu Francesco, nubile, domic. a Dolcè (Verona), vincolata	Gelmetti *Vellia-Carolina* fu Francesco, nubile, domic. come contro, vincolata
3,50 % Red. (1934)	452240	52,50	*Mariani Linda* di Pietro maritata *Demarini*, domic. a Casteggio (Pavia), ipotecata	*Marioni Annetta detta Linda* di Pietro, maritata *Demarchi*, domic. come contro, ipotecata.
Cons. 3,50 % (1906)	702639	105 —	Guazzoni Giuseppe, Ceresa-Maria, Pietro, Malvina, Mario e Giacomo di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri da Ravettino *Clorinda* fu Pietro, moglie del detto Guazzoni Giacomo, domic. a Moneglia (Genova), con usufrutto vitalizio a Ravettino *Clorinda* di cui sopra	Guazzoni Giuseppe, Ceresa-Maria, Pietro, Malvina, Mario e Giacomo di Giacomo, minori sotto la p. p. del padre e figli nascituri di Ravettino *Caterina-Clorinda* ecc. come contro; con usufrutto vitalizio a Ravettino *Caterina-Clorinda* di cui sopra
3,50 % Red. (1934)	23219	21 —	Sciacca *Giuseppe* fu Antonio, domic. a Castellabate (Salerno)	Sciacca *Giuseppa* fu Antonio, domic. come contro
» »	156035 172760	175 — 105 —	*Rostagno* Maria fu Giovanni, nubile, domic. a Faetto (Torino)	*Rostan* Maria fu Giovanni, nubile, domic. come contro.
»	144464	525 —	Cerboni *Cesare* fu Giuseppe, domic. a Roma; con usufrutto a Giuliani Enrichetta fu Aurelio, domic. a Lucca	Cerboni *Spirito-Tito-Cesare* fu Giuseppe, domic. a Roma; con usufrutto come contro.
»	364635	472,50	Semorile Maria-*Milclare* fu Giacomo in *Freye* presunta assente, sotto la curatela speciale di Boggiano Giuseppe fu Antonio, domic. a Chiavari (Genova)	Semorile Maria-*Melclari* fu Giacomo in *Freyre*, presunta assente ecc. come contro.
» » » »	78248 78246 78245 78247	59,50 59,50 59,50 59,50	Laugero *Alfredo*, Luigi e *Giovanna* Laugero Luigi Laugero *Alfredo* Laugero *Giovanna* } fu Giovanni-Chiaffredo, minori sotto la p. p. della madre *Allasia* Giovanna fu Luigi, vedova di Laugero Giovanni-Chiaffredo, domic. a Saluzzo (Cuneo). La 1ª rendita è con usufrutto vitalizio ad *Allasia* Giovanna di cui sopra	Laugero *Chiaffredo*, Luigi e *Giovanni* Laugero Luigi Laugero *Chiaffredo* Laugero *Giovanni* } fu Giovanni-Chiaffredo, minori sotto la p. p. della madre *Alasia* Giovanna fu Luigi, vedova ecc. come contro. La 1ª rendita è con usufrutto vitalizio ad *Alasia* Giovanna di cui sopra.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	281536 281537	12,50 7 —	Anelli *Amalia*-Teresa fu Annibale, minore sotto la p. p. della madre Simonelli Angelina, vedova di Annibale Anelli, domic. a Vertone (Brescia) vincolate	Anelli *Amelia*-Teresa fu Annibale, minore ecc. come contro, vincolato
3,50 % Red. (1934)	203122	763 —	Fortini Luigi e Mariagrazia fu Giuseppe, minori sotto la p. p. della madre Acquaroli Teresa fu Luigi, vedova Fortini, domic. a Napoli, con usufrutto ad Andreucci *Sofia* fu Michele, vedova di Fortini Michelangelo, domic. a Prata Sannita (Caserta)	Intestata come contro; con usufrutto ad Andreucci *Maria-Sofia* fu Michele, vedova ecc. come contro.
»	203121	385 —	Acquaroli Teresa fu Luigi, vedova di Fortini Giuseppe, domic. a Napoli; con usufrutto come la precedente	Intestata come contro; con usufrutto come la precedente.
Cons. 3,50 % (1906)	796498	745,50	Aston *Antonietta* fu *Ercole-Francesco*, moglie di Perfetti Giuseppe, domic. a Cosenza	Aston *Maria-Antonia* fu *Francesco-Ercole*, moglie ecc. come contro.
3,50 % Red. (1934)	201796	38,50	Coromines Maria e Giacomo fu *Giovanni Battista*, minori sotto la tutela di Coromines Vittorio, domic. a Bordighera (Porto Maurizio)	Coromines Maria e Giacomo fu *Angelo*, minori ecc. come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 11 gennaio 1936 - Anno XIV.

Il direttore generale: CIARROCCA.

(95)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(*Unica pubblicazione*).

Alienazione di rendite nominative.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'Autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO di iscrizione	INTESTAZIONI DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 3,50 % (1906)	631434	Eredità beneficiata di Verrone Vincenzo fu Francesco, sotto l'amministrazione della di lui vedova Teresa Ballarati fu Achille, madre di Verrone Roberto, Ildebrando, Guiscardo, Francesco, Maria, Bice e Quintino, quest'ultimo minore sotto la p. p. della madre predetta, tutti figli ed unici eredi del predetto fu Vincenzo, domic. a Castellabate (Salerno) - ipotecata . . . . L.	532 —
Id.	547347	Andriulli Luigina fu Antonio, moglie di Fini Giuseppe, domic. a Montescaglioso (Potenza) - ipotecata . . . . »	129.50
Id.	547348	Intestata come la precedente - ipotecata . . . . »	21 —
Id.	674421	Fini Giuseppe fu Domenico, domic. a Montescaglioso (Potenza) - ipotecata . . . . »	28 —

Roma, addì 31 gennaio 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: CIARROCCA.

(355)

MINISTERO DELLE FINANZE

Accreditamento di notai.

Con decreto del Ministro per le finanze in data 30 gennaio 1936 il sig. dott. Guadagni Vittorio fu Enrico, notaio residente ed esercente in Cittaducale, è stato accreditato presso l'Intendenza di finanza di Rieti per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa depositi e prestiti.

(375)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel territorio del comune di Acquaviva Picena, in provincia di Ascoli-Piceno, con decreto in data 3 febbraio 1936-XIV, sono state estese al territorio del suddetto Comune le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987, e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

(376)

CONCORSI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso a 100 posti di notaro.

IL GUARDASIGILLI MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 agosto 1926, n. 1365; 8 e seguenti del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953; 3 e seguenti del R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1728;

Decreta:

Art. 1. — È indetto un concorso per esame a cento posti di notaro.

Art. 2. — Gli aspiranti al concorso, per esservi ammessi, dovranno farne domanda in carta da bollo da lire sei al Ministro per la grazia e giustizia. La domanda dovrà contenere l'esatta indicazione della attuale occupazione e dell'abituale residenza del concorrente, ed essere corredata dei seguenti documenti:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal podestà del Comune dove l'aspirante risiede. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal podestà del Comune della residenza o delle residenze precedenti;

4° certificato generale del casellario giudiziale;

5° certificato rilasciato dal segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, dal quale risultino i procedimenti penali, eventualmente in corso di istruzione o di giudizio, a carico dell'aspirante medesimo. Se l'ultima residenza duri da meno di sei mesi, occorrerà eguale certificato rilasciato dal Segretario della Regia procura presso il Tribunale nella cui giurisdizione l'aspirante ha avuto precedentemente la residenza o le residenze;

6° certificato medico di sana costituzione, rilasciato da un medico militare o da un medico provinciale o da un ufficiale sanitario comunale, con la dichiarazione che il concorrente è esente da difetti o imperfezioni fisiche. In caso diverso, questi dovranno essere esattamente descritti nel certificato, ed il sanitario dovrà esprimere il suo parere sull'idoneità dell'aspirante all'esercizio delle funzioni notarili. L'aspirante che sia invalido di guerra dovrà fare risultare tale sua condizione dal certificato medico, nel quale il sanitario esprimerà il suo giudizio anche in relazione alle cause di invalidità;

7° diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università del Regno, oppure certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità accademica. I concorrenti che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza in una Università del cessato Impero austro-ungarico dovranno produrre il diploma originale;

8° estratto autentico del registro dei praticanti, rilasciato dal competente Consiglio notarile, dal quale risulti che il concorrente avrà compiuto entro il termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso la pratica notarile, con l'adempimento di tutti gli obblighi di cui agli articoli 8 e 9 del R. decreto 10 settembre 1914, n. 1326; oppure la contromatrice del registro dei praticanti di cui all'art. 99, n. 4, del citato Regio decreto. Nei casi di pratica abbreviata il concorrente dovrà produrre anche i documenti che l'hanno giustificata.

I concorrenti che hanno già superato l'esame di idoneità al notariato o che hanno già partecipato ad altro concorso nazionale per esame per la nomina a notaio, conseguendovi l'idoneità, dovranno esibire in luogo dei predetti documenti relativi al compimento della pratica notarile, il certificato rilasciato rispettivamente dal cancelliere della Corte d'appello o dal Ministero di grazia e giustizia, dal quale risultino il numeratore e il denominatore del voto complessivo riportato;

9° fotografia, formato tessera, incollata su di un foglio di carta bollata da lire quattro con firma autografa del concorrente scritta in parte sulla fotografia e in parte sulla carta bollata.

Fotografia e firma dovranno essere dichiarate del concorrente, in calce al foglio, dal podestà del Comune o dal pretore del Mandamento dove l'aspirante risiede o da un Regio notaro. Il podestà, il pretore o il notaro dovranno apporre il bollo di ufficio in modo che l'impronta comprenda contemporaneamente fotografia e carta bollata;

10° tutti quegli altri documenti necessari a stabilire il diritto del concorrente alla precedenza in graduatoria a sensi degli articoli 26 del R. decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125;

11° quietanza comprovante l'effettuato versamento presso un ufficio del registro della tassa erariale di L. 200 stabilita dall'art. 2 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, per gli esami di abilitazione professionale.

Sono esenti dal pagamento di questa tassa coloro che abbiano già superato gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato;

12° quietanza comprovante l'effettuato versamento di un archivio notarile distrettuale o sussidiario della somma di L. 100, di cui L. 50 per tassa di concorso e L. 50 per contributo alle spese del medesimo.

Non possono prendere parte al concorso coloro che, per due volte, nei precedenti concorsi non abbiano conseguita l'idoneità senza che siano trascorsi due anni dall'ultimo esame sostenuto con esito negativo.

A tale effetto si considerano riprovati anche coloro che si siano ritirati o siano stati espulsi durante una prova di esame dei concorsi predetti, ed in quelle sostenute non abbiano riportato almeno trenta punti per ciascuna prova e non meno di trentacinque punti nella media delle prove medesime.

Art. 3. — Non saranno ammessi al concorso coloro che, alla data di chiusura del medesimo, si troveranno iscritti nei ruoli dei notari in esercizio, o, in seguito a nomina conseguita, avranno titolo per esserlo.

Non saranno parimenti ammessi al concorso coloro che alla data del presente decreto abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.

Tutti i documenti richiesti dal precedente art. 2 debbono essere prodotti in originale, escluse le copie conformi di qualsiasi specie, e legalizzati a norma di legge.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2 debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

I concorrenti che appartengano al personale di ruolo di una Amministrazione dello Stato sono dispensati dalla presentazione dei documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dell'art. 2.

Gli invalidi di guerra, oltre i documenti indicati nell'art. 2, dovranno presentare il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero delle finanze (Direzione generale delle pensioni di guerra) in data posteriore a quella del presente decreto.

Art. 4. — Le domande di ammissione al concorso e le quietanze comprovanti il versamento delle somme di cui ai numeri 11 e 12 dell'art. 2 dovranno essere presentate, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, al procuratore del Re presso il Tribunale nella cui giurisdizione il concorrente risiede.

Alle domande dovranno essere allegati, senza cuciture, i documenti richiesti, con un elenco dei medesimi in carta libera, redatto in duplice esemplare.

Art. 5. — Il Ministro delibererà sull'ammissione degli aspiranti al concorso, dandone loro partecipazione individuale.

Art. 6. — L'esame scritto consterà di tre distinte prove teorico pratiche riguardanti un atto tra vivi, un atto di ultima volontà ed un ricorso di volontaria giurisdizione. In ciascun tema si richiederà la compilazione dell'atto e lo svolgimento dei principi dottrinali attinenti a determinati istituti giuridici relativi all'atto stesso.

L'esame orale consterà di tre distinte prove sui seguenti gruppi di materie:

a) diritto civile e commerciale, con particolare riguardo agli istituti giuridici in rapporto ai quali si esplica l'ufficio di notaro;

b) disposizioni sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili;

c) disposizioni concernenti le tasse sugli affari.

Art. 7. — Le prove scritte avranno luogo in Roma nei giorni 26, 27 e 28 maggio 1936, nel Palazzo degli Esami, via Girolamo Induno n. 4.

Art. 8. — Saranno ammessi alle prove orali soltanto quei concorrenti che avranno riportato almeno trenta punti in ciascuna delle prove scritte e non meno di 105 nel complesso.

L'esame orale s'intenderà superato se il concorrente avrà riportato almeno trenta punti in ciascun gruppo di materie e non meno di 105 punti nel complesso.

Il voto complessivo assegnato ai concorrenti che avranno conseguito in ciascuna delle prove almeno trenta punti e siano stati dichiarati idonei in uno o più precedenti concorsi nazionali per esame, sarà aumentato di cinque punti per ciascuna delle idoneità precedentemente conseguite.

Tale aumento verrà applicato sul voto complessivo delle prove scritte o sul voto complessivo delle prove orali oppure in parte sull'uno o in parte sull'altro.

Saranno dichiarati idonei coloro che avranno conseguito, nell'insieme delle prove scritte ed orali, non meno di 210 punti su 300, con i minimi stabiliti nei comma precedenti.

Art. 9. — I concorrenti dovranno dimostrare la propria identità personale prima di ciascuna prova di esame, presentando la carta di identità ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza ovvero un documento di identificazione, con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

Art. 10. — In base al totale dei voti assegnati a ciascun concorrente sarà formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli altri aspiranti dichiarati idonei.

A parità di voti avranno la precedenza in graduatoria coloro che abbiano anteriormente superati gli esami di abilitazione o di idoneità al notariato, con precedenza fra loro in base alla votazione complessiva più favorevole da ciascuno riportata in uno degli esami stessi.

A parità di condizione, poi, l'ordine di graduatoria sarà determinato a norma dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125.

Art. 11. — La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia insieme con l'elenco delle sedi da assegnare ai vincitori.

Art. 12. — Entro quindici giorni dalla data del Bollettino ufficiale del Ministero in cui saranno pubblicati la graduatoria e l'elenco di cui al precedente articolo, i concorrenti dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia una dichiarazione nella quale indicheranno le sedi nelle quali preferirebbero di essere destinati ed il relativo ordine di preferenza. Qualora mancherà tale dichiarazione o le sedi prescelte non potranno essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro provvederà di ufficio all'assegnazione della sede

Roma, addì 12 febbraio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro:*
Il Sottosegretario di Stato: TUMEDEI.

(380)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.